

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 1 febbraio 2022, n. 29

P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3 “Sostegno ed interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azioni 1, 4 e 5. Proponente: Cioccoloni Giorgio. Comune di Ginosa (TA). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_6076 e 6111

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 “*Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.*”

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA*”;

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “*Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)*” (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “*Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”* (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);

VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: “*Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche*”

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*”

VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto "DGR n. 254 del 2 marzo 2020 "Avvio della procedura di preavlutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" e istituzione della relativa task force regionale" - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio"

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.";

VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale." - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui è stata attribuita all'ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.".

VISTA la Determina n. 7 dell'01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 1° settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:" Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio".

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 2;

VISTA la Determina del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/11/2021, avente ad oggetto: *“conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”*.

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat”* e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del 31-8-2018);
- il Regolamento regionale n. 28/2018 *“Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”*;
- il Regolamento regionale n. 6/2016 *“Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”* (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”* (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017); la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 *“Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”*;
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018 *“Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”* (G.U. Serie Generale 09 aprile 2018, n. 82), con cui il SIC *“Pinete dell’Arco jonico”* è stato designato ZSC;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”*;
- l’art. 42 *“Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio”* della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- le *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”* pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”*

PREMESSO che:

- a seguito della presentazione dell’istanza relativa all’intervento in oggetto, volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza ed acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/12/04/2021 n. 5371, il Servizio scrivente, con nota prot. AOO_089/16/08/2021 n. 11970, comunicava, ai sensi dell’art. 2 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l’improcedibilità dell’istanza relativa agli interventi 1) realizzazione di una infrastruttura di protezione dagli incendi boschivi; 2) installazione di attrezzature fisse per il monitoraggio di incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione ed attivazione intervento; 3) ripristino versanti in erosione per le seguenti motivazioni:
 - ✓ gli interventi predetti erano descritti nell’elaborato *“RELAZIONE VINCA”* redatto sullo schema della DGR

- n. 304/2006. Si rammentava che tale atto di indirizzo era stato aggiornato dalla DGR 1362/2018 che prevedeva la trasmissione di documenti non presenti nella documentazione agli atti. In particolare si faceva riferimento alla descrizione dettagliata dell'intervento, agli shape file delle aree di intervento menzionati nel "format proponente" ma non presenti nella documentazione in atti;
- ✓ con particolare riferimento ai contenuti riportati nel "format proponente" trasmesso si sottolineava che:
 - non era firmato né dal proponente né dal tecnico incaricato;
 - si faceva riferimento a lavori di "ripristino duna e ripiantumazione di piante forestali autoctone" dei quali vi era solo una parziale descrizione nel file "Relazione VINCA" nel quale non vi è alcun cenno ai predetti e non precisati lavori di "ripiantumazione";
 - erano individuate le seguenti categorie di pressioni e minacce, così come riportate nell'allegato alla DGR 1362/2018 relative agli interventi progettati: B03 (Riforestazione con l'introduzione di specie alloctone o non tipiche (comprese nuove specie e OGM), B01 (Conversione di superfici boscate ad altri tipi di uso del suolo o forestazione (eccetto le bonifiche), M07 (Tempeste, cicloni), M08 (Alluvioni. Non comprende i fenomeni alluvionali dovuti o accentuati dalle attività umane);
 - i campi della sezione "screening specifico" non erano debitamente compilati;
 - la realizzazione della "duna bianca", che secondo la planimetria su base cartografia catastale trasmessa ricadeva nella particella 566 del foglio 143 di Ginosa, interessava, secondo quanto riportato in progetto "una zona con la presenza permanente di acque marine che ha invaso l'area coperta dalla duna derivante dall'alluvione del 2011"

Sulla base di quanto sopra riportato, il Servizio scrivente evidenziava che l'intervento di "Ripristino dei versanti in erosione" era ubicato in aree che, secondo gli strati informativi della DGR n. 2442/2018, "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia", vedevano la presenza dell'habitat 1150* "Lagune costiere" e 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose" circostanza non considerata negli elaborati progettuali. Da quanto appena rilevato discendeva che la realizzazione dell'intervento determinava deterioramento delle condizioni originarie di habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE, costituendo quindi un danno ambientale, ponendosi inoltre in evidente contrasto con uno degli obiettivi di conservazione definiti dal R.r. 12/2017 per la ZSC "Pinete dell'Arco jonico" finalizzata a "Garantire l'efficienza della circolazione idrica interna ai corpi e corsi d'acqua per la conservazione degli habitat 1150*, 1310, 1410, 1420, 3260 e 6420 e dei Pesci, Anfibi e Rettili di interesse comunitario" nonché con le specifiche misure di conservazione per l'habitat 1150* previste dal R.r n. 6/2016 "Nelle aree costiere soggette al fenomeno delle doline di crollo, al fine di consentire la naturale evoluzione dell'habitat e del paesaggio costiero, divieto di eseguire interventi di occlusione di doline di nuova formazione. Sono fatte salve le opere strettamente necessarie per garantire l'incolumità pubblica" e per l'habitat 1310 "Al fine di conservare il carattere stagionale dell'habitat, divieto di eseguire qualunque tipo di opera che alteri la durata del periodo di inondazione".

- con successiva PEC del 30/09/2021, acquisita al prot. AOO_089/30/09/2021 n. 14173, il tecnico progettista reiterava l'istanza trasmettendo la documentazione allegata dalla quale si evinceva che gli interventi proposti, di seguito compiutamente descritti, erano così definiti: 1) realizzazione infrastruttura di protezione dagli incendi boschivi; 2) installazione di attrezzature fisse per il monitoraggio di incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione ed attivazione intervento; 3) ripristino versanti in erosione;
- con nota prot. AOO_089/18/10/2021 n. 14980 il Servizio VIA e VINCA ribadiva l'improcedibilità dell'istanza per le seguenti motivazioni:
 - ✓ anche la documentazione acquisita al prot. n. 14173/2021 era priva degli shape file come, tra l'altro, già evidenziato nella nota prot. n. 11970/2021;
 - ✓ nella descrizione dell'intervento di ricostituzione della duna bianca, desunta integralmente (anche se non citate) dalle "Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica"¹ (ivi, p. 121), mancava qualsiasi informazione relativa alle specie da collocare a dimora, sia erbacee,

¹ <http://foreste.regione.puglia.it/documents/97674/185230/Linee+guida+e+criteri+per+la+progettazione+delle+opere+di+ingegneria+naturalistica/e35f007d-2ce5-4263-b3ca-ffb0126498bf>

- sia arboree. In particolare, vi era solo un riferimento al numero di piante da collocare a dimora senza citare, come già evidenziato nella nota prot. n. 11970/2011, le entità specifiche individuate per la realizzazione dell'intervento;
- ✓ le uniche informazioni dimensionali dell'opera erano desumibili dall'elaborato "Tavola 2 Integrat.". Da un calcolo approssimativo, in assenza di file vettoriali, l'area di intervento interessava una superficie di oltre 1.000 mq.;
 - ✓ con riferimento alla scelta del materiale sabbioso proveniente da cava, da utilizzare per costituire l'ossatura del corpo della duna, non venivano fornite indicazioni relative alla naturale stratigrafia del sistema dunale esistente;
 - ✓ non veniva chiarito se la "ricostituzione della duna bianca" fosse finalizzata alla ricostituzione dell'habitat 2120 "*Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)*" e non presente all'interno della ZSC "Pinete dell'Arco jonico". In tal caso, si rilevava che la documentazione trasmessa non recava alcuna informazione approfondita a riguardo;
 - ✓ come già evidenziato nella nota prot. n. 11970/2021, l'intervento prospettato negli elaborati scritto – grafici trasmessi (segnatamente la "Tavola 2 Integrat." e le foto a p. 4 e 5 dell'elaborato "INTEG RELAZIONE TECNICA" avrebbe determinato la definitiva distruzione di parte dell'habitat prioritario 1150* "*Lagune costiere*" che, nel caso specifico, è rappresentato da un corpo idrico separato dal mare attraverso un cordone dunale e dell'habitat "*Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose*", così come riportati dagli strati informativi della DGR n. 2442/2018, della cui presenza non era stato tenuto debito conto anche nella documentazione acquisita al prot. n. 14173/2021;
 - ✓ si rilevava altresì inconferente il richiamo alla "*relazione tecnica generale del progetto esecutivo redatto dalla Regione Basilicata a seguito del superamento dell'emergenza derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata e Puglia nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011*" attesa la genericità dello stralcio di essa riportato che non era ritenuto pertinente con l'intervento in oggetto
- nella predetta nota, il Servizio nel ribadire l'improcedibilità dell'istanza per le motivazioni ivi riportate, precisava che, gli interventi 1) e 2) avrebbero potuto essere valutati nell'ambito di un nuovo procedimento avente come oggetto la loro esclusiva valutazione;
 - il proponente presentava ricorso che veniva trasmesso dall'Avvocatura regionale il 02/11/2021 ed acquisito al prot. AOO_089/03/11/2021 n. 15800, per l'annullamento, previa suspensiva:
 - ✓ A) della determina (*recte nota*) prot. n. 11970 del 16/08/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e VINCA, del Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, che ha dichiarato improcedibile l'istanza del ricorrente per la valutazione di Incidenza Ambientale dell'intervento finanziato dalla stessa Regione Puglia nell'ambito del P.S.R. Puglia 2014 - 2020 – Misura 8, Sottomisura 8.3. "*Sostegno ed interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*";
 - ✓ B) della determina (*recte nota*) prot. n. 11970 del 18/10/2021 di successiva conferma della improcedibilità;
 - ✓ C) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
 - la Sezione Prima del TAR Lecce, con l'Ordinanza della n. 679 del 26/11/2021, ritenendo "*che le determinazioni prot. n. 11970 del 16/08/2021 e prot. n. 14980 del 18/10/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e VINCA, del Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nella parte in cui paventano il deterioramento o la definitiva distruzione di parte dell'habitat prioritario 1150* "Lagune costiere", omettono di considerare gli effetti del fenomeno alluvionale, verificatosi nel 2011, dal quale si sarebbe eccezionalmente e occasionalmente originato detto habitat insistente su un'area assai limitata del territorio boschivo*" accoglieva l'istanza cautelare e, conseguentemente, sospendeva gli effetti dei provvedimenti impugnati ai soli fini di consentire la prosecuzione del procedimento, con l'obbligo per l'Amministrazione di procedere al riesame, fissando, al contempo, la trattazione nel merito del ricorso nell'udienza pubblica del 6 luglio 2022;

- con nota prot. AOO_089/09/12/2021 n. 17935, il Servizio scrivente, in ottemperanza all’Ordinanza del TAR Lecce di cui al punto precedente, convocava la conferenza istruttoria di servizi in modalità sincrona telematica, ai sensi dell’art. 14 c. 1 della L. 241/90, per il giorno 13/01/2022;
- con nota PEC del 05/01/2022, acquisita al prot. AOO_089/13/01/2022 n. 323, l’avv. Valla in nome e per conto del proponente, chiedeva “*urgenti notizie sullo stato del procedimento volto a dare attuazione ed ottemperanza indicata in oggetto*” chiedendo altresì di “*acquisire copia degli eventuali atti adempitivi posti in essere da codesta Amministrazione*”.
- nel verbale della Conferenza di servizi, comprensivo dei contributi acquisiti agli atti della stessa, trasmesso con nota prot. AOO_089/14/01/2022 n. 334 si dava atto che la seduta della Conferenza di servizi era **istruttoria** e non **decisoria** come, per mero errore materiale, era stato riportato nella nota di convocazione della stessa;
- come risulta dal verbale della Conferenza, veniva riscontrata la nota dell’Avv. Valla del 10/12/2021, acquisita al prot. AOO_089/13/12/2021 n. 18054 precisando che: “*il Servizio scrivente, procedendo al riesame della fattispecie, in ossequio a quanto disposto dall’Ordinanza del TAR Lecce, aveva convocato gli Enti indirizzo al fine di acquisire il “sentito” previsto dalla normativa vigente in materia di Valutazione di incidenza.*” rammentando, a tale riguardo, che:
 - ✓ in base alle Linee guida nazionali per le valutazioni d’incidenza, recepite con DGR 1515/2021, “*l’Autorità VInCA acquisisce il “sentito” dell’Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa*”;
 - ✓ nelle more dell’individuazione degli Enti gestori di tutti i siti della Rete Natura 2000, l’Autorità responsabile dell’espressione del “sentito” endoprocedimentale alla valutazione di incidenza è designata, secondo la D.G.R. n. 1515/2021, come segue:
 - l’Ente di gestione dell’area protetta regionale per gli interventi che possono avere incidenze su siti della Rete Natura 2000 ricadenti totalmente o parzialmente in aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e della l.r. n. 19/1997 e smi;
 - nei casi nei quali il P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in una Riserva naturale dello Stato e/o regionale orientata con Ente gestore differente dall’Ente gestore del Parco nazionale e/o regionale, tutti gli Enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91 e alla L.r.19/97. Nel caso in questione, l’area di intervento ricade nella ZSC “*Pinete dell’Arco Ionico*” ricomprende la Riserva Naturale Statale Biogenetica “*Stornara*” la cui gestione compete al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Martina Franca;
 - in fase di prima applicazione il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità per gli interventi che possono avere incidenze su siti della Rete Natura 2000 per i quali non sia stato individuato l’ente di gestione e che non ricadono né totalmente né parzialmente in aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e della L.r. n. 19/1997 e smi;
 - ✓ nel caso in cui un P/P/P/I/A sia assoggettato ad approvazione da parte dell’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino Meridionale, il rilascio del parere di screening da parte dell’Autorità competente è subordinato, ai sensi dell’art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e s.m.i., all’ottenimento del “sentito” della medesima Autorità, ovvero all’adesione al parere di cui alla nota prot. n. 13026 del 12/11/2019 della medesima Autorità;
- con nota prot. AOO_089/17/01/2022 n. 401, il Servizio VIA e VINCA preannunciava la conclusione del procedimento confermando il contenuto delle note oggetto del ricorso **evidenziando che**:
 - ✓ con nota dell’Avv. Valla del 10/12/2021, acquisita al prot. AOO_089/13/12/2021 n. 18054, era stato comunicato che il proponente non avrebbe partecipato ai lavori della Conferenza di servizi;
 - ✓ che il proponente non aveva trasmesso alcuna documentazione utile ai fini dei lavori della Conferenza medesima;
 - ✓ che gli Enti convocati a norma di legge avevano espresso i pareri di propria competenza nell’ambito della Conferenza di servizi istruttoria;
 - ✓ il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Martina Franca nei loro rispettivi pareri avevano concordato con le valutazioni rese dal

Servizio scrivente nelle note oggetto del ricorso presentato dal proponente, sottolineando la necessità di tutela dell'habitat 1150* a rischio di danneggiamento in caso esecuzione dei lavori previsti di ricostituzione della duna;

e ribadendo, sulla scorta dei lavori della Conferenza, che:

- ✓ la documentazione trasmessa dal proponente risultava essere carente e non era stata adeguatamente integrata ai fini del superamento delle criticità evidenziate dal Servizio scrivente;
 - ✓ sulla base della cartografia ufficiale della Regione Puglia, la superficie dell'habitat 1150* nella ZSC "Pinete dell'Arco ionico" risultava essere estremamente ridotta e, pertanto, data la sua importanza ai fini della tutela della biodiversità non erano ammissibili azioni che potessero determinare una sua, ancorché limitata, riduzione;
 - ✓ nella documentazione trasmessa non veniva fornita alcuna informazione relativa alle specie da collocare a dimora per la mitigazione degli idranti e per il rinfoltimento ponendosi pertanto in contrasto con la pertinente misura di conservazione trasversale contenuta nel Regolamento regionale n. 6/2016;
- con nota prot. AOO_089/20/01/2022 n. 526, il Servizio scrivente comunicava che, il tecnico progettista incaricato dal proponente, facendo seguito alla nota prot. n. 401/2022 del Servizio scrivente, con PEC del 18/01/2022, acquisita al prot. AOO_089/18/01/2022 n. 439, aveva inviato ulteriore documentazione integrativa e, pertanto, chiedeva agli Enti in indirizzo di voler esprimere, entro e non oltre sette giorni, i propri pareri di competenza;
- con nota del 21/01/25/01/2022, acquisita al prot. AOO_089/25/01/2022 n. 775, l'Avv. Valla trasmetteva ulteriori osservazioni tra le quali veniva ribadito che *"l'intervento di ingegneria naturalistica, proposto dal mio cliente, è teso a ricostruire la duna con riferimento ad una limitata superficie territoriale, ed è pure ammesso dalle disposizioni regolamentari. Tale intervento, ben lungi dall'incidere negativamente sull'habitat 1150* (la cui sussistenza nella zona si contesta, per via della creazione artificiale – apertura delle paratie della diga – della supposta "laguna") è teso a proteggerlo" (...)* *"Nella specie, l'intervento è riconducibile alla tipologia del ripristino delle sponde e non riduce affatto la superficie dell'habitat 1150*, caratterizzato dalla presenza delle dune."*

Tutto ciò premesso, e ritenuto opportuno portare a conclusione il procedimento in oggetto, si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening".

Descrizione dell'intervento

Come prima accennato e secondo quanto riportato nell'elaborato "INTEG RELAZIONE TECNICA", il progetto consta di tre tipologie di interventi. Il primo prevede la realizzazione di 670 ml di rete idrica di distribuzione, interrata a circa 1,2 m lungo i viali pedonali esistenti. La rete è al servizio di quindici idranti da utilizzare in caso di incendio mitigati dall'impianto di vegetazione autoctona di cui, tuttavia, non viene data alcuna indicazione relativa alle specie da impiantare.

Il secondo, consiste nell'apposizione di un cavidotto di 780 m, finalizzato ad alimentare dieci telecamere fisse ad alta risoluzione per il monitoraggio dell'area. Con questo secondo intervento è prevista l'installazione di quindici corpi illuminanti posti su pali alti 2,5 m nonché la sostituzione del cancello esistente al fine di limitare l'accesso all'area.

Il terzo intervento prevede il *"ripristino dei versanti in erosione"* *"lungo le aree con pendici di dissesto che sono situate all'estremità nord-est della p.lla 566 del fg. 143 (al confine con l'area alluvionata nel 2011) verso la torre antisaracena denominata "Torre Mattoni", per le quali sono stati proposti interventi di sistemazione idraulico forestali mediante la ricostruzione dei versanti in erosione con tecniche di ingegneria naturalistica (realizzazione di duna "bianca", mediante lo sversamento di 1.600 mc di sabbia) ed il consolidamento degli stessi"*. Tale intervento è così descritto: *"Prima di procedere alla costituzione dei cordoni dunali veri e propri con materiale proveniente da cava, la cui caratterizzazione sarà certificata con la documentazione fornita dal fornitore e avrà caratteristiche organolettiche del tutto simili con quelle della sabbia/terreno presente"*

sul luogo dell'intervento, sulle aree limitrofe a quelle di intervento sarà recuperato tutto il materiale vegetale presente sino ad una profondità di circa 70-80 cm rimuovendo e setacciando al sabbia. Questo materiale, costituito da radici, rizomi, etc, deve poi essere sottoposto a stoccaggio temporaneo con opportune tecniche di conservazione, questa operazione consente di recuperare molto materiale vegetale che, una volta classificato, può essere successivamente reimpiegato. Successivamente, sarà asportato uno strato di sabbia/terreno sino ad una profondità di 80 – 100 cm e temporaneamente stoccato. A seguire, nelle aree di scavo, sarà riportato e modellato materiale sabbioso proveniente da cava a costituire l'ossatura del corpo duna. Questa, poi, verrà ricoperta con la sabbia precedentemente stoccata, che rappresenta il substrato idoneo per far vegetare le diverse essenze psammofile da impiegare. Per fermare il movimento della sabbia, prima che la vegetazione incominci la sua opera di fissazione, verrà posta in opera una biorete biodegradabile in fibre di juta. A completamento dell'opera si eseguirà la messa a dimora delle diverse essenze vegetali, da attuare sia con l'impianto di rizomi e cespi (previa esecuzione di piccoli tagli a croce della biorete) e sia con semina a spaglio. Si precisa che l'area di intervento, posta nella parte estrema dell'area interessata dall'alluvione del 2011, dista circa 500 mt dalla linea di battigia del mare. Tale intervento riguarda una zona "precedentemente caratterizzata da un fitto bosco/pineta, e che oggi presenta una zona con la presenza permanente di acqua derivante dall'alluvione del 2011. (...) La succiata area non risulta collegata direttamente al mare, ma è separata dallo stesso attraverso un cordone dunaro di un'ampiezza di circa 150 mt che divide il bagnasciuga del mare con l'inizio dell'area inondata dall'alluvione del 2011." ed è ritenuto necessario per limitare la propagazione delle acque sui suoli di proprietà. Quest'ultimo intervento prevede altresì operazioni di rinfoltimento consistenti nell'"Impianto di 597 piante per rinfoltire l'area della radura e degli spazi vuoti che si sono creati. L'intervento avverrà con l'apertura di buche delle dimensioni di cm 40 x cm 40 di larghezza e 40 cm di profondità su terreno antecedentemente lavorato. (...) Le essenze da impiantare saranno latifoglie o conifere e saranno in continuazione delle essenze del bosco esistente." Nella documentazione integrativa acquisita al prot. n. 439/2022 è stato precisato che le piante da impiegare nel rinfoltimento appartengono alla specie *Pinus halepensis*.

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento è catastalmente individuata dalle p.lle 562, 565 e 566 del foglio 143 del Comune di Ginosà, in località Torre Mattoni, ed è interamente ricompresa nella ZSC "Pinete dell'Arco jonico" (IT9130006) che ricomprende la Riserva Naturale Statale Biogenetica "Stornara". L'area ricade in un'area classificata dalle N.T.A. del PAI in "Alta Pericolosità Idraulica (AP)", pertanto, gli interventi previsti sono assoggettati, anche alle disposizioni normative generali e particolari degli art. 4 e 7 delle N.T.A. del P.A.I. vigente.

Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l'area di intervento è caratterizzata dalla presenza degli habitat 1150* "Lagune costiere"², 1310 "Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose" e 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*" nonché è ricompresa in quella di potenziale habitat per la seguente specie di rettili: *Podarcis siculus*, e di uccelli: *Anas crecca*, *Calandrella brachydactyla*, *Aulada arvensis*, *Calidris alpina*, *Caprimulgus europaeus*, *Casmerodius albus*, *Charadrius alexandrinus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Egretta garzetta*, *Gavia arctica*, *Himantopus himantopus*, *Larus melanocephalus*, *Larus michahellis*, *Larus minutus*, *Larus ridibundus*, *Melanocorypha calandra*, *Oenanthe hispanica*, *Pluvialis apricaria*, *Podiceps auritus*, *Saxicola torquatus*, *Sterna sandvicensis* e *Tadorna tadorna*.

Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell'all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC "Pinete dell'Arco jonico" e pertinenti con gli interventi progettati:

- garantire l'efficienza della circolazione idrica interna ai corpi e corsi d'acqua per la conservazione degli habitat 1150*, 1310, 1410, 1420, 3260 e 6420 e dei Pesci, Anfibi e Rettili di interesse comunitario;

nonché le Misure di conservazione trasversali pertinenti con l'intervento sopra descritto, così come definite

² Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: <http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp>

nel R.r. n. 6/2016:

- gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno devono prevedere l'impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo (sezione "3 – Gestione forestale")
- divieto di effettuare captazioni idriche ed attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo; sono fatte salve le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali e le operazioni di prosciugamento delle vasche salanti delle saline in produzione, nonché le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica e gli interventi di manutenzione straordinaria (sezione "12 – Interventi nelle lagune, nelle saline e nelle zone umide in genere")
- divieto di effettuare ripascimenti che prevedono la sovrapposizione tra il nuovo profilo di spiaggia (e/o le eventuali aree marine di reperimento del sedimento) e gli habitat e gli habitat di specie di interesse comunitario ("sezione 13 – Interventi in ambiente costiero e marino");

e le misure di conservazione specifiche di cui al predetto Regolamento per l'habitat 1310 *"Al fine di conservare il carattere stagionale dell'habitat, divieto da eseguire qualunque tipo di opera che alteri la durata del periodo di inondazione"*, per l'habitat 1150* che, ancorché non presente all'interno di una dolina di crollo, si è formato in una depressione conseguente al fenomeno alluvionale del 2011:

- nelle aree costiere soggette al fenomeno delle doline di crollo, al fine di consentire la naturale evoluzione dell'habitat e del paesaggio costiero, divieto di eseguire interventi di occlusione di doline di nuova formazione. Sono fatte salve le opere strettamente necessarie per garantire l'incolumità pubblica;
- gli interventi di ripristino ecologico delle sponde e del fondo di bacini e canali di bonifica devono essere condotti con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e con i seguenti obiettivi:
 1. aumentare la superficie dei substrati naturali nel sito, tali da consentire lo sviluppo della vegetazione riparia;
 2. diminuire la pendenza delle sponde acclivi, formando così fasce di terreno debolmente pendenti che si immergono progressivamente nei bacini;
 3. trasformare i perimetri dei corpi d'acqua da regolari a irregolari;
- eseguire opere idrauliche in grado di mitigare il trasporto di sedimenti dalle aree agricole circostanti, senza tuttavia ridurre i flussi idrici in ingresso nei corpi d'acqua

e, infine, quelle contemplate per l'habitat 2270* e pertinenti con gli interventi prospettati:

- divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale;
- effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di diradamento con moderata percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e progressiva del popolamento esistente. I diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante;
- in seguito ad interventi di taglio o in aree con minore copertura vegetale, favorire la diffusione di specie arboree e arbustive spontanee autoctone con semina o messa a dimora di plantule che derivino da materiale di propagazione raccolto nel sito stesso;
- **preservare i processi di rinaturalizzazione o di affermazione della vegetazione spontanea in aree con particolari caratteristiche stazionali (aree umide, affioramenti, aree vallive intradunali);**
- preservare la fitocenosi erbacea per favorire la biodiversità vegetale ed animale e mitigare la diffusione delle specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire la vegetazione potenziale dell'area;

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, si rileva che l'area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:

6.1.1 – Componenti geomorfologiche

- UCP – Cordoni dunari

6.1.2 – Componenti idrogeologiche

- BP – Territori costieri
- UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 – Componenti botanico vegetazionali

- BP Boschi
- UCP Aree di rispetto dei boschi

6.2.2 – Componenti naturalistiche

- UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Pinete dell’Arco jonico”)

6.3.1 Componenti culturali e insediative

- BP – Vincolo paesaggistico;
- UCP - Stratificazione insediativa dei siti storico culturali
- UCP – Area di rispetto dei siti storico culturali

Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino

Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine

preso atto:

- dei pareri acquisiti nel corso della Conferenza di servizi istruttoria del 13/01/2022 e allegati al presente atto per farne parte integrante e, segnatamente delle note:
 1. prot. n. 362 del 10/01/2021 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), acquisita al prot. AOO_089/13/01/2021 n. 274 (All. 1);
 2. prot. AOO_145/13/01/2021 n.316. del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, acquisita al prot. AOO_089/13/01/2021 n. 291 (All. 2);
 3. prot. 2022 del 13/01/2022, acquisita al prot. AOO_089/13/01/2022 n. 323 del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Martina Franca (All. 3)

richiamati gli obiettivi di conservazione della ZSC e le Misure di conservazione sopra menzionati


relativamente alla documentazione acquisita al prot. n. 439/2022 si rileva che:

- contrariamente a quanto asserito, la stessa non contiene gli shape file richiesti ma un file in formato “*qgz” non utilizzabile in assenza dei necessari fil in format “*shp”, più volte richiesti;
- non è fornita alcuna informazione circa le specie erbacee da collocare a dimora nei lavori di ricostituzione della duna prospettati;
- è specificata la specie da impiegare per il rinfoltimento della radura ma non quelle per il mascheramento degli idranti;
- relativamente alla richiesta di chiarimento posta dal Servizio scrivente volta ad appurare se la “ricostituzione della duna bianca” fosse finalizzata alla ricostituzione dell’habitat 2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)” e non presente all’interno della ZSC “Pinete dell’Arco jonico”, è stato dichiarato che: “La ricostituzione della duna bianca è riferita specificatamente al ripristino dello stato dei luoghi della stessa duna esistente prima dell’alluvione del 2011”;
- il progettista ribadisce che “L’intervento non determina la distruzione dell’habitat 1150* “Lagune costiere”, in quanto lo stesso si è creato in forma non naturale, la causa dell’avvenimento è dovuto alla violenza dell’alluvione 2011, che ha costretto all’apertura delle paratie della diga di San Giuliano, la quale si presume causa principale del disastro avvenuto nell’area di descrizione”;
- nel documento “Relazione geologica progetto ripristino duna Marina di Ginosa.pdf” è stato affermato che: “L’intervento in progetto consiste nel ripristino di una duna, per la difesa della costa sabbiosa con l’ingegneria naturalistica, mediante la realizzazione di duna “bianca”, a sostituzione di una precedente ricostituendo la duna il più possibile simile a quella originaria. La ricostruzione della duna avverrà abbinato al ripascimento, ovvero al versamento di idonei volumi di sabbia in modo da ottenere un avanzamento della spiaggia nella zona della duna. Il ripristino della duna previsto a seguito dell’alluvione avvenuta nella

notte tra l'1 e il 2 marzo 2011 causata dalla presunta apertura della diga di San Giuliano per scaricare l'acqua in eccesso, in seguito ad abbondanti piogge"

considerato che:

- l'area oggetto dell'intervento di ricostituzione della duna rientra nella definizione dell'habitat 1150* data dalle Misure di conservazione di cui al regolamento regionale n. 6/2016: "è rappresentato da corpi idrici con acque lentiche o debolmente fluenti, poco profonde; può trattarsi di: 1) Stagni o laghi separati dal mare da un cordone dunale, (...)";
- prima del verificarsi del fenomeno alluvionale del 2011 l'habitat presente non era il 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)", insussistente all'interno della ZSC "Pinete dell'Arco jonico", ma verosimilmente l'habitat 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*";
- l'intervento di ripristino delle sponde, finalizzato, come dichiarato, alla ricostruzione della duna bianca, comporta inevitabilmente una riduzione dell'habitat 1150* come, tra l'altro attestato dalla documentazione grafica a p. 4-5 dell'elaborato "3. INTEG. RELAZIONE TECNICA" nonché nell'elaborato "6. TAV 2 INTEGRAT." (si veda l'immagine seguente);



- la documentazione integrativa trasmessa a valle del preannuncio di improcedibilità non consente di superare le criticità espresse nelle note agli atti del procedimento;
- come emerso nel corso dei lavori della Conferenza di servizi istruttoria e nei pareri del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Martina Franca e del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, l'estensione dell'habitat 1150* "Lagune costiere" nella ZSC "Pinete dell'Arco jonico", che si condividono integralmente, è estremamente limitata ragion per cui ogni intervento che ne preveda una sua riduzione, ancorché limitata, deve essere considerata non coerente con le sue esigenze di tutela;
- l'habitat 1150* "Lagune costiere" è un habitat prioritario individuato tra quelli "che rischiano di scomparire [...] e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare" (Direttiva 92/43 CEE "Habitat", Art. 1 lett. d)
- con riferimento alla non individuazione nel PPTR dell'area di intervento come area umida si rammenta che l'art. 108 c. 1 delle NTA del PPTR prevede che "In caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia del PPTR sono prevalenti le prime";

- al prot. AOO_089/16/12/2021 n. 18338 è stata acquisita agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali l'istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza per un intervento sulle particelle 560 e 567 del foglio 143 del Comune di Ginosa proposto dal Sig. Pietro Cioccoloni e relativa ad un intervento del tutto analogo a quello sopra descritto;
- l'intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC "Pinete dell'Arco jonico";
- il proponente non ha fornito alcuna indicazione circa la sussistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente ovvero che gli interventi proposti rientrino nelle "opere strettamente necessarie per garantire l'incolumità pubblica" tali da giustificare una riduzione dell'habitat 1150* "Lagune costiere"

ritenuto che:

- l'intervento di "ripristino delle sponde" si pone in netto contrasto con gli obiettivi e le misure di conservazione richiamati e, pertanto, si ribadisce l'improcedibilità relativa a tale intervento comprensivo del rinfoltimento della radura;
- anche nella documentazione integrativa non è stata fornita alcuna indicazione relativa alle specie individuate per il mascheramento degli idranti;
- è inammissibile una riduzione, ancorché limitata, della superficie dell'habitat 1150*, già estremamente limitata all'interno della ZSC "Pinete dell'Arco jonico";
- la valutazione del presente intervento non può non tener conto di quello proposto da altro proponente su aree adiacenti come sopra rilevato;
- che gli interventi consistenti nella realizzazione di 670 ml di rete idrica di distribuzione, interrata a circa 1,2 m lungo i viali pedonali esistenti al servizio di quindici idranti da utilizzare in caso di incendio e nell'apposizione di un cavidotto di 780 m, finalizzato ad alimentare dieci telecamere fisse ad alta risoluzione per il monitoraggio dell'area. e contestuale installazione di quindici corpi illuminanti posti su pali alti 2,5 m nonché la sostituzione del cancello esistente al fine di limitare l'accesso all'area, **non sono in contrasto né con gli obiettivi né con le misure di conservazione definiti per la ZSC/ZPS in questione;**

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC- "Pinete dell'Arco jonico" (IT9130006), nella sua parte relativa all'intervento di ripristino delle sponde, possa determinare incidenze significative ovvero possa pregiudicare il mantenimento dell'integrità del predetto Sito e, in particolare, dell'habitat 1150* presente nell'area di intervento e, pertanto, si conferma, per le motivazioni esposte in narrativa, l'improcedibilità relativa all'intervento di ripristino delle sponde comprensivo del rinfoltimento della radura e del mascheramento degli idranti.

Viceversa, relativamente agli interventi realizzazione di 670 ml di rete idrica di distribuzione e nell'apposizione di un cavidotto di 780 m, finalizzato ad alimentare dieci telecamere fisse ad alta risoluzione per il monitoraggio dell'area. e contestuale installazione di quindici corpi illuminanti posti su pali alti 2,5 m nonché la sostituzione del cancello esistente al fine di limitare l'accesso all'area si ritiene non possano determinare incidenza significativa ovvero non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del predetto sito e che pertanto si ritiene non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata relativamente a tali interventi.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione

legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA

DETERMINA

- **di CONFERMARE l'improcedibilità** relativa all'intervento di ripristino delle sponde comprensivo del rinfoltimento della radura e del mascheramento degli idranti
- **di NON richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per gli interventi proposti dalla ditta Cioccoloni Giorgio nell'ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020 Misura 8 "*Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*". Sottomisura "**Sostegno ed interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici**". Azioni 1, 4 e 5 nel Comune di Ginosa (TA) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa relativamente agli interventi di realizzazione di 670 ml di rete idrica di distribuzione, interrata a circa 1,2 m lungo i viali pedonali esistenti al servizio di quindici idranti da utilizzare in caso di incendio e nell'apposizione di un cavidotto di 780 m, finalizzato ad alimentare dieci telecamere fisse ad alta risoluzione per il monitoraggio dell'area. e contestuale installazione di quindici corpi illuminanti posti su pali alti 2,5 m nonché la sostituzione del cancello esistente al fine di limitare l'accesso all'area;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e smi;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Cioccoloni Giorgio **che ha l'obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;**
- di trasmettere il presente provvedimento ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, al responsabile della M8/SM 8.3 dell'Autorità di Gestione del PSR, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Parco nazionale dell'Alta Murgia, all'Autorità di Bacino di Distretto dell'Appennino Meridionale (sede Puglia), all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto e Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Martina Franca) e al Comune di Ginosa;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 16 (*sedici*)

pagine compresa la presente e dall'allegato 1 composto da n. 6 (*sei*) pagine, dall'allegato 2 composto da n. 6 (*sei*) pagine e dall'allegato 3 composto da n. 2 (*due*) pagine per complessive n. 30 (trenta) pagine, ed è **immediatamente esecutivo**.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- Alla **Regione Puglia**
 Sezione Autorizzazioni Ambientali
 pec: servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it
- e, p.c. Alla **Regione Puglia - Autorità di Gestione PSR 2014-2020**
 c.a. Responsabile Sottomisura 8.3
 pec: patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it
- e, p.c. Al **Sig. Giorgio Cioccoloni**
 c/o Dott. Agr. Mauro Guglielmi
 pec: m.guglielmi@pec.it
- e, p.c. Allo **Studio Legale Valla**
 pec: valla.giacomo@avvocatidibari.it
- e, p.c. A **Avv. Brunella Volini**
 pec: vo.avvocatura@pec.rupar.puglia.it
- e, p.c. Al **Comune di Ginosa (TA)**
 pec: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: *P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste". Sottomisura 8.3 "Sostegno ed interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici". Azioni 1, 4 e 5. Proponente: Cioccoloni Giorgio. Comune di Ginosa (TA). Valutazione di Incidenza, livello I "fase di screening". Ottemperanza Ordinanza TAR Lecce n. 679 del 26/11/2021 - Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 c. 1 della L. 241/90. [LF_01-22].*

[da citare integralmente nella risposta].

Con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale rappresenta quanto segue.

Si premette che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali, tra le quali quella relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018, ha avuto piena operatività.

L'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino

¹ Piano di Gestione Rischio Alluvioni, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 ed approvato, nella fase di primo ciclo (2010-2015) con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017, a seguito di esito positivo della VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, di cui al Decreto Ministeriale n. 86 del 07/04/2016. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021. Defibera in fase di pubblicazione.

² Piano di Gestione Acque, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo (2009-2014) con la relativa procedura VAS ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, adottato con Delibera CIP del 24/02/2010 e approvato con DPCM del 10/04/2013 (G.U. n. 160 del 10 luglio 2013); Secondo ciclo (2015-2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016 e approvato



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

Ciò premesso, si fa preliminarmente presente che ogni attività e ogni intervento da realizzare deve essere tale da:

- *non incrementare il rischio idrogeologico areale (considerando ininfluenza l'incremento del valore areale dei beni esposti conseguente alla realizzazione degli interventi di cui al PSR in parola, tale condizione si ottiene se, con riferimento all'intera porzione di territorio il cui rischio potrebbe negativamente modificarsi proprio a seguito della realizzazione dell'intervento, il livello di pericolosità e di danno nella situazione susseguente la realizzazione dell'intervento è inferiore o uguale al livello di pericolosità e di danno precedente);*
- *migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo, nonché le condizioni di funzionalità idraulica;*
- *non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate senza compromettere la generale stabilità del territorio;*
- *non aggravare le condizioni di stabilità dei pendii;*
- *non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio e pericolosità esistenti;*
- *non pregiudicare le sistemazioni idrauliche e di messa in sicurezza dei versanti né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino e/o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;*
- *limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;*
- *rispondere a criteri di basso impatto ambientale.*

Tutto quanto sopra evidenziato, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale,

visto:

- la nota prot. AOO_89-09/12/2021/17935, della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, acquisita agli atti con n. 34303 in data 10/12/2021, con la quale codesto Servizio, con riferimento al procedimento in oggetto, ha indicato il link del Portale Ambientale da cui scaricare la documentazione afferente al procedimento e ha convocato la Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 14 c.1 della L. 241/90, per il giorno 13 gennaio 2022;
- la documentazione scaricata del Portale Ambientale della Regione Puglia, relativa al procedimento in oggetto (ID_6076 e ID_6111);
- la comunicazione dello Studio Legale Valla, avente per oggetto *ottemperanza all'ordinanza TAR Lecce n. 679 del 26.11.2021*, acquisita agli atti con n. 34489 in data 13/12/2021;

con DPCM del 27/10/2016 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017); Terzo ciclo (2021-2027) adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20.12.2021. Delibera in fase di pubblicazione.

³ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- la nota prot. A000_001/PSR del 21/10/2019 - 0003004, dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, acquisita agli atti con n. 12270 del 25/10/2019, con la quale si chiedeva a quest'Autorità di Bacino Distrettuale la valutazione d'urgenza della compatibilità al PAI degli interventi della Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020;
- la nota prot. 13026 del 12/11/2019 con la quale questa Autorità, in riscontro alla precedente nota prot. n. 3004/2019 dell'Autorità di Gestione del PSR, esprime la coerenza degli interventi previsti per le sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 del PSR Puglia 2014-2020, con la Pianificazione di Bacino e di Distretto alla condizione che ciascun intervento risponda alle prescrizioni generiche riportate nella stessa nota e alle prescrizioni specifiche riportate nell'Allegato 1 - Tabella A, in relazione alla localizzazione degli interventi rispetto alle aree disciplinate dai P.A.I. e dalle relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), così come rappresentato nell'Allegato 2 - Tabella B, specificando che qualora l'intervento non è richiamato in quest'ultima tabella, il progetto è subordinato al procedimento autorizzativo previsto dalle vigenti N.T.A. del P.A.I.;
- la Determina Dirigenziale n. 391 del 20/11/2019 dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 28/11/2019, con la quale è stato formalmente acquisito il parere di questa Autorità di Bacino Distrettuale;

rilevato che:

- l'intervento interessa terreni censiti nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Ginosa (TA) al Fg. 143 p.lle n. 562, 565, 566;
- dai contenuti della *Relazione Tecnica* e degli elaborati integrativi, a firma del dott. agr. Mauro Guglielmi, emerge che il progetto, prevede:
 1. *realizzazione di una infrastruttura di protezione dagli incendi boschivi*, consistente in una rete idrica di distribuzione della lunghezza di 670 m, da realizzare lungo i viali pedonali esistenti, interrata in uno scavo a sezione ristretta di ca. 40 cm e a circa 1,2 m di profondità, al servizio di n. 15 idranti soprasuolo da utilizzare in caso di incendio;
 2. *installazione di attrezzature fisse per il monitoraggio di incendi boschivi*, consistente nella realizzazione di un impianto elettrico, mediante apposizione di un cavidotto corrugato in pvc di 780 m di lunghezza, da alloggiare nello scavo previsto per il precedente intervento, destinato ad alimentare n. 10 telecamere fisse per il monitoraggio dell'area; installazione di n. 15 corpi illuminanti posti su pali alti 2,5 m; sostituzione del cancello esistente con uno nuovo in metallo di dimensioni 2,50m x 2,50m;
 3. *ripristino dei versanti in erosione* (previsto verso l'estremità nord-est della p.lla n. 566 del Fg. 143), consistente nella realizzazione di una duna "bianca" mediante lo scavo, in loco, di sabbia sino alla profondità di 80-100 cm, la creazione di un'ossatura della duna con l'impiego di materiale sabbioso proveniente da cava, quindi la copertura con la sabbia in precedenza asportata, il consolidamento dei versanti della duna con la posa in opera di una biorete in fibre di juta e messa a dimora di specie vegetali con l'impianto di rizomi, cespi e semina a spaglio del materiale vegetale recuperato dal precedente scavo della sabbia; il rinfoltimento dell'area della radura, mediante la piantumazione di n. 597 piante, previa apertura delle buche di dimensioni 40cm x 40cm x 40 cm di profondità;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

rilevato, inoltre, che:

- in rapporto all'interferenza delle particelle oggetto degli interventi, con il reticolo idrografico (l'insieme dei corsi d'acqua) riportato nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), che rappresenta un elemento conoscitivo in continuo approfondimento, aggiornato e consultabile al link: <http://serviziowms.adb.puglia.it/geoserver/RETICOLO/wms?service=WMS>, si evince che queste non sono interessate dalla presenza di rami del corso d'acqua individuabile nel suddetto documento;
- nell'ambito della procedura di adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio da Alluvioni del PGRA, nella fase di secondo ciclo (2016-2021), da parte della Conferenza Istituzionale Permanente con Del. n. 1 del 20/12/2019 sono stati ridefiniti i limiti cartografici delle "Unit of Management (U.o.M.)" del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
- sulla base della predetta nuova delimitazione, l'area di progetto è ricompresa nella U.o.M. "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", rispetto alla quale sono vigenti le mappe della pericolosità idraulica e le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del PAI della Ex Autorità di Bacino della Puglia, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti;
- con Decreto del Segretario Generale n. 734 del 15 dicembre 2020 *Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Assetto Idraulico e Assetto Geomorfologico della ex-Autorità di Bacino della Puglia e Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico – Aree di versante e rischio idraulico della ex-Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata, relativamente al Comune di Ginosa (TA) Zona centro urbano e marina*, le aree di progetto sono state comprese tra quelle "soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA", per le quali, con Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020, sono state adottate "Misure di salvaguardia";
- con Decreto del Segretario Generale n. 1213 del 03 dicembre 2021 *Approvazione modifica definitiva di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Assetto Idraulico e Assetto Geomorfologico della ex-Autorità di Bacino della Puglia e Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico – Aree di versante e rischio idraulico della ex-Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata, relativamente al Comune di Ginosa (TA) - Zona centro urbano e marina*, le aree di progetto, le aree di progetto ricadono in un'area classificata dalle N.T.A. del succitato piano in "Alta Pericolosità Idraulica (AP)", pertanto, gli interventi previsti sono assoggettati, anche alle disposizioni normative generali e particolari degli art. 4 e 7 delle N.T.A. del P.A.I. vigente;

considerato, che:

- nel richiamato parere di quest'Autorità di Bacino Distrettuale prot. n. 13026/2019, sono già stati specificati, nella Tabella B, gli interventi consentiti/compatibili in aree classificate in "Pericolosità Idraulica", con le relative prescrizioni;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- alcune opere previste in progetto, non sono richiamate nella Tabella B della citata nota prot. n. 13026/2019; pertanto, è richiesta l'acquisizione del parere di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale secondo la disciplina delle N.T.A. del P.A.I.;
- alcuni interventi previsti, sono di supporto alle attività anticendio dell'area per eventuale insorgenza di eventi incendiari e quindi funzionali alla pubblica sicurezza e incolumità;
- nell'elaborato integrativo alla relazione tecnica, a firma del dott. agr. Mauro Guglielmi, relativamente alla localizzazione dell'intervento c) *Ripristino dei versanti in erosione*, il tecnico riferisce che: "omissis, ... trattasi di un'area, precedentemente caratterizzata da un fitto bosco/pineta, e che oggi presenta una zona con la presenza permanente, di acqua derivante dall'alluvione del 2011.";
- l'evento alluvionale verificatosi nell'anno 2011, ha determinato nell'area lo svellimento di parte del fitto bosco/pineta, lasciando allo stato attuale un'area depressa, in cui per alcuni mesi all'anno, è presente acqua;
- l'art. 5 delle N.T.A. del P.A.I., alla lett. b consente *gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscono la ricostruzione degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostruzione della vegetazione spontanea autoctona;*

preso atto:

- dei contenuti della *Relazione di compatibilità idrologica e idraulica*, a firma del dott. geol. Vito Spagnoletta;

per quanto innanzi esposto e per quanto di propria competenza, atteso che per le finalità degli interventi proposti, in generale questi sono consentiti dalle norme di piano del P.A.I. e dalle misure dei piani di gestione di distretto (P.G.A., P.G.R.A.), questa Autorità di Bacino Distrettuale esprime parere favorevole, conferma le prescrizioni generali e specifiche richiamate nella nota prot. n. 13026 del 12/11/2019 e, demanda al Responsabile del procedimento autorizzativo finale l'inserimento delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- le attività connesse alla realizzazione degli interventi proposti siano rispettose dei dettami normativi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino Assetto Idrogeologico vigente;
- per la creazione della duna bianca, il consolidamento dei versanti e il rinfoltimento della radura siano impiegate esclusivamente specie psammofile erbacee e arbustive, in coerenza con le specie tipiche della dune presenti nell'area;
- per la realizzazione delle opere, siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare che le stesse, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua a seguito di eventi alluvionali di carattere eccezionale e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio per le persone;
- si ponga in essere ogni azione utile a preservare nel tempo la funzionalità delle opere, con particolare riguardo alla protezione delle stesse da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;
- si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte;
- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- durante la permanenza dei cantieri dovranno essere garantite adeguate condizioni di sicurezza per le maestranze in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque e instabilità del suolo, tenendo conto delle condizioni meteorologiche avverse segnalate dalla Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.

Il presente parere si riferisce esclusivamente agli elaborati progettuali trasmessi, in formato elettronico, e conservati agli atti di questa Autorità di Bacino Distrettuale.

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale

dott.ssa geol. Vera Corbelli

Referente pratica:


dott. agr. Floriana La Viola



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

PROTOCOLLO USCITA
Trasmissione a mezzo posta elettronica ai
sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005



Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

Sig. Giorgio Cioccoloni
c/o Dott. Mauro Guglielmi
m.guglielmi@pec.it

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità
Reperto Biodiversità di Martina Franca
fta43489@pec.carabinieri.it

AdBDAM
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Autorità di Gestione Puglia PSR 14-20
c.a. Responsabile Sottomisura 8.3
autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it

Comune di Ginosa
comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

Avv. Brunella Volini
vo.avvocatura@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste". Sottomisura 8.3 "Sostegno ed interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici". Azioni 1, 4 e 5. Proponente: Cioccoloni Giorgio. Comune di Ginosa (TA). Valutazione di incidenza, livello I "fase di screening". Ottemperanza Ordinanza TAR Lecce n. 679 del 26/11/2021 – Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 c. 1 della L. 241/90. Riscontro.

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, acquisita al protocollo n. 11753 in data 10/12/2021, in cui codesto Servizio, convoca Conferenza di Servizi *al fine di acquisire i pareri degli Enti competenti nell'ambito del procedimento di VlnCA relativo all'oggetto*, si argomenta come segue. Dalle verifiche condotte in ambiente GIS in dotazione al Servizio, consistenti nella consultazione degli strati informativi contenuti nella DGR n. 2442/2018 "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia", di libera consultazione, si rileva che nell'area di progetto, ricompresa all'interno della ZSC "Pinete dell'arco Ionico" (IT9130006) nelle particelle n. 562, 565 del foglio di mappa catastale 143 del Comune di Ginosa è presente l'habitat 2270 "Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, mentre nella particella 566, oltre all'habitat 2270, sono presenti gli habitat prioritari 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose" e 1150 "Lagune costiere". La

www.regione.puglia.it

Via Gentile 52 - 70126 Bari — ITALY Tel: +39 080 5403032
mail: c.sgarra@regione.puglia.it; pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ
URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

stessa particella 566, inoltre, risulta in parte ricompresa nel territorio della Riserva Naturale Statale Biogenetica "Stornara".

Si evidenzia che gli habitat rientranti tra quelli definiti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE come prioritari ossia "tipi di habitat naturale che rischiano di scomparire [...] e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare". La stessa Direttiva Habitat al co. 2 dell'art. 2 prevede che "Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario."

La particella 566 inoltre è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di rettili: *Caretta caretta*, *Podarcis siculus*; per le seguenti specie di uccelli: *Anas crecca*, *Casmerodius albus*, *Charadrius alexandrinus*, *Circus cyaneus*, *Egretta garzetta*, *Gavia arctica*, *Himantopus himantopus*, *Larus melanocephalus*, *Larus michahellis*, *Larus minutus*, *Larus ridibundus*, *Melanocorypha calandra*, *Oenanthe hispanica*, *Pluvialis apricaria*, *Podiceps auritus*, *Saxicola torquatus*, *Sterna sandvicensis*, *Tadorna tadorna*, *Caprimulgus europaeus*, *Calandrella brachydactyla*, *Calidris alpina*; per le seguenti specie di mammifero: *Stenella coeruleoalba*, *Tursiops truncatus*.

Si precisa che la DGR n.2442 del 21 dicembre 2018 specifica quanto segue: "La raccolta, l'analisi e l'interpretazione dei dati riguardanti la distribuzione degli habitat e delle specie è stata svolta nell'ambito di tutto il territorio regionale con particolare riguardo all'interno dei Siti Rete Natura 2000. Sono stati dapprima raccolti i dati di letteratura concernenti presenza, distribuzione e cartografia, e poi programmate le campagne di rilevamento in campo, sulla base della fotointerpretazione delle diverse comunità vegetali effettuata su ortofoto recenti (2013). Le comunità vegetali sono state analizzate con il metodo fitosociologico della Scuola Sigmatica di Zurigo-Montpellier (Braun-Blanquet, 1932) e i dati raccolti hanno permesso di mettere in evidenza i differenti syntaxa che, successivamente, sono stati attribuiti agli habitat della Direttiva in base alle indicazioni del Manuale Italiano di Interpretazione degli habitat (Biondi et al., 2010) e di letteratura specializzata, tra cui in particolar modo Biondi et al. (2012), Biondi et al. (2014) e Biondi & Blasi (2015). Per gli habitat risultati effettivamente presenti in Puglia, sono state predisposte una cartografia della distribuzione sul territorio regionale, fornita come shape-file (UTM, WGS84, fuso 33) con relativi metadati, e una scheda di trasmissione con le informazioni relative a estensione, stato di conservazione, pressioni, minacce e misure di conservazione attuate. La campitura dei poligoni di ciascun habitat è stata effettuata con un approccio multiscala, in modo da evitare la perdita di informazioni nei casi in cui è stato possibile acquisire una conoscenza di maggiore dettaglio."

Al fine di ulteriormente approfondire si è provveduto, in ambiente GIS in dotazione allo scrivente Servizio, ad effettuare un'analisi diacronica dell'area interessata dal ripristino versanti in erosione nella particella 566, sulla base delle ortofoto AGEA, disponibili fino all'anno 2019:

www.regione.puglia.it

Via Gentile 52 - 70126 Bari — ITALY Tel: +39 080 5403032

mail: c.sgarra@regione.puglia.it; pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it




REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ
URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO


SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ



Il sito della Rete Natura 2000 (IT9130006) "Pinete dell'arco Ionico" è stato inizialmente proposto SIC nella DGR n.3310/1996 poi inserito nell'elenco ufficiale delle ZPS e pSIC del Decreto del 3 aprile 2000 del MATTM (pubblicato sulla G.U. n.95 del 22 aprile 2000) ed entrato a far parte del primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L. 123 dell'Unione Europea dell'8 maggio 2008). Con DGR n. 2291/2017 il sito è stato proposto come Zona Speciale di Conservazione a cui è

www.regione.puglia.it

Via Gentile 52 - 70126 Bari — ITALY Tel: +39 080 5403032
mail: c.sgarra@regione.puglia.it; pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ
URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

seguito il Decreto di designazione del 21 marzo 2018 del MATTM (pubblicato sulla G.U. n. 82 del 9 aprile 2018) dove tra gli atti di approvazione degli obiettivi e misure di conservazione si riportano il RR n. 6/2016 così come modificato dal RR n. 12/2017.

In particolare, nel RR n. 6/2016, , sono previste Misure di Conservazione, come di seguito riportate.

Per l'habitat 1150*:

- RE – *Nelle aree costiere soggette al fenomeno delle doline di crollo, al fine di consentire la naturale evoluzione dell'habitat e del paesaggio costiero, divieto di eseguire interventi di occlusione di doline di nuova formazione. Sono fatte salve le opere strettamente necessarie per garantire l'incolumità pubblica.*
- RE - *Gli interventi di ripristino ecologico delle sponde e del fondo di bacini e canali di bonifica devono essere condotti con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e con i seguenti obiettivi:*
 1. *Aumentare la superficie dei substrati naturali nel sito, tali da consentire lo sviluppo della vegetazione riparia;*
 2. *Diminuire la pendenza delle sponde acclivi, formando così fasce di terreno debolmente pendenti che si immergono progressivamente nei bacini;*
 3. *Trasformare i perimetri dei corpi d'acqua da regolari a irregolari.*
- RE - *Lungo le sponde dei corpi d'acqua il transito di pedoni deve avvenire esclusivamente lungo i percorsi stabiliti. Il transito di autoveicoli è consentito solo ai residenti, ai mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e altri da loro autorizzati. Lungo le sponde dei corpi d'acqua non è consentita la sosta prolungata di mezzi a motore.*
- GA - *Eseguire opere idrauliche in grado di mitigare il trasporto di sedimenti dalle aree agricole circostanti, senza tuttavia ridurre i flussi idrici in ingresso nei corpi d'acqua.*
- MR - *Monitoraggio dei parametri chimico-fisici e microbiologici delle acque e ricerche indirizzate all'individuazione delle fonti di inquinamento organico, sia diffuso, sia puntiforme.*

Per l'habitat 1310:

- RE - *Il pascolamento è consentito, purché venga condotto entro limiti tollerabili e costantemente monitorato. In mancanza di un piano di pascolamento specifico, il carico di pascolamento non deve superare i valori di 5-6 ovini ha-1 anno-1, o 1.0---1.5 bovini ha-1 anno-1.*
- RE - *Al fine di conservare il carattere stagionale dell'habitat, divieto di eseguire qualunque tipo di opera che alteri la durata del periodo di inondazione.*

Nel RR n.12/2017, per il sito ZSC *Pinete dell'Arco Ionico* è previsto, tra gli obiettivi di conservazione sito-specifici, l'obiettivo di conservazione finalizzato a "Garantire l'efficienza della circolazione idrica interna ai corpi e corsi d'acqua per la conservazione degli habitat 1150*, 1310, 1410, 1420, 3260 e 6420 e dei Pesci, Anfibi e Rettili di interesse comunitario".

www.regione.puglia.it

Via Gentile 52 - 70126 Bari — ITALY Tel: +39 080 5403032

mail: c.sgarra@regione.puglia.it; pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

Sulla base di quanto sin qui esposto è possibile considerare il fenomeno alluvionale del 2011 quale evento che ha determinato l'evoluzione dei luoghi verso la formazione di ambienti naturali riconosciuti quali habitat oggetto di tutela e pertanto si condividono nel merito le considerazioni svolte da codesta Autorità competente nelle note prot. 11970 del 16 agosto 2021 e prot. 14980 del 18 ottobre 2021.

I Funzionari

Dott.ssa C. Sgarra

Dott.ssa M. Fiore

Il Dirigente del Servizio
Ing. C. Dipitonto

www.regione.puglia.it

Via Gentile 52 - 70126 Bari — ITALY Tel: +39 080 5403032
mail: c.sgarra@regione.puglia.it; pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

CC-FTA43486-0000360-13/01/2022
 CSP:9.5.4 Prot. Arma:26/4/2022



Raggruppamento Carabinieri Biodiversità

Reparto Biodiversità di Martina Franca

Via Alcide De Gasperi, 3 - 74015 Martina Franca (Ta) Tel.080.4306471 - fax. 080.4833156
 E-mail: 043486.001@carabinieri.it - Pec: fta43486@pec.carabinieri.it

N. 26/4 di prot. 2022 Pos. 9.5.A Martina Franca, 13-01-2022
 All n.

OGGETTO: P.S.R. PUGLIA 2014-20 MISURA 8. SOTTOMISURA 8.3. AZIONI 1,4 E 5.
 PROPONENTE: CIOCCOLONI GIORGIO. COMUNE DI GINOSA (TA).
 VALUTAZIONE DI INCIDENZA, LIVELLO I "FASE DI SCREENING" CONFERENZA
 DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITA' SINCRONA AI SENSI DELL'ART.14 C.1
 DELLA L.241/90.

REGIONE PUGLIA
 SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
 SERVIZIO VIA E VINCA
 servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

BARI

e per conoscenza:

Rif. fg. n. in data

Facendo seguito a quanto già evidenziato durante la conferenza di servizi in data 13.1.2022, si puntualizza quanto segue.

1. Lo scrivente Reparto svolge le funzioni di Autorità di gestione della Riserva Naturale Statale "Stornara" estesa per circa 1.500 ettari di superficie in territori ricadenti nelle Regioni Puglia e Basilicata. Tale area naturale protetta Statale è interamente ricompresa all'interno della più ampia Z.S.C. "Pinete dell'Arco Ionico".
2. Pertanto si chiarisce che il Reparto in intestazione partecipa alla conferenza di servizi in oggetto in qualità di Ente Gestore di area protetta nazionale compresa all'interno della Z.S.C. ai fini dell'esplicazione del "sentito" dell'Ente Gestore previsto dalle Linee Guida Nazionali in materia di V.inc.A.. Quindi, non già (evidentemente) quale Ente avente personale dipendente provvisto di qualifiche di P.G.
3. Si premette che la documentazione esaminata riguardante i tre interventi proposti, risulta non esauriente ai fini di una completa valutazione di merito per i motivi ampiamente riportati durante la conferenza di servizi. Ad ogni buon conto, nell'ambito di una analisi non esaustiva degli interventi, essendo gli stessi ubicati in area esterna alla Riserva Statale non si ritiene possano apportare incidenze negative dirette sulla Riserva.

In merito alle potenziali incidenze indirette è opportuno invece esplicitare alcune valutazioni in merito al solo intervento riguardante il ripristino dei versanti in erosione. Le aree costiere dell'arco ionico tarantino in passato ospitavano molte aree paludose frammiste a nuclei boscati di pino d'Aleppo e formazioni vegetazionali retrodunali che a partire dalla seconda metà del secolo scorso sono state oggetto di importanti interventi di bonifica consistenti in prevalenza nella realizzazione di canalizzazioni, sistemazioni idrauliche del terreno e rimboschimenti delle aree stagionalmente o permanentemente

allagate. Tali interventi, motivati da valide esigenze connesse al periodo storico (protezione delle colture agrarie retrostanti alla costa, prevenzione della diffusione di malattie, ecc.) vanno oggi interpretati in modo differente, nell'ottica di una conservazione naturalistica di habitat e specie. Infatti, le attuali conoscenze nel campo ambientale testimoniano che le aree umide e/o paludose, costituiscono un importantissimo habitat per la conservazione e la tutela della biodiversità animale e vegetale. A tal fine si condividono in pieno le valutazioni della Regione Puglia Servizio Via e Vinca riguardo alla necessità di tutelare e conservare l'habitat prioritario 1150* "*Lagune costiere*" anche in relazione alla sua connotazione relitta conseguente ad azioni antropiche del passato che ne hanno ristretto l'estensione. In tale ottica l'evento calamitoso dell'anno 2011 potrebbe considerarsi, entro certi limiti, una rinaturalizzazione dell'ecosistema volta al ripristino di habitat preesistenti nel tempo. Pertanto, nell'ambito di una più ampia valutazione riguardante i potenziali effetti indiretti dell'intervento sulla Riserva, nonché sulla valenza e l'efficacia dell'intervento in sé, si ritiene che tale intervento possa risultare dannoso rispetto agli obiettivi di conservazione della natura perseguiti dalla Z.S.C. "Pinete dell'Arco Ionico", in particolare per quanto attiene gli effetti di deterioramento e/o distruzione dell'habitat 1150* "*Lagune costiere*".

**IL COMANDANTE DEL REPARTO in s.v.
(Ten. Col. Giovanni NOTARNICOLA)**